Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
sede legale: via Gattamelata n. 64 35128 Padova C.F./P.IVA 04074560287
tel 0498215849

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N . 723 DEL 30/10/2020

Il Direttore Generale dell'IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Dott.Giorgio Roberti, nominato con D.P.G.R.V. n. 123 del 08 ottobre 2018, coadiuvato dai Direttori Amministrativo, Sanitario e, per le materie di competenza, dal Direttore Scientifico, ha adottato in data odierna la presente deliberazione.

OGGETTO: **rinnovo della convenzione tra l'Istituto Oncologico Veneto-I.R.C.C.S. e l'Università degli Studi di Trieste (UNITS) per lo svolgimento di attività di tirocinio formativo per gli allievi del Master di II livello in Physical Medics.**
NOTE TRASPARENZA: **con il presente provvedimento si procede al rinnovo della convenzione tra l'Istituto Oncologico Veneto-I.R.C.C.S. e l'Università degli Studi di Trieste (UNITS) per lo svolgimento di attività di tirocinio formativo per gli allievi del Master di II livello in Physical Medics.**

Per l'acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione.

Il Direttore Scientifico
F.to Prof. Giuseppe Opocher

Il Direttore Amministrativo
F.to dott. Francesco Favretti

Il Direttore Sanitario
F.to dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina

Letta approvata e sottoscritta
Il Direttore Generale
F.to Dott. Giorgio Roberti

Trasmessa per competenza a:

Direttore Generale	direttore@iov.veneto.it
Direttore Amministrativo	direzione.amministrativa@iov.veneto.it
Direttore Sanitario	segreteria.dirsan@iov.veneto.it
Direttore Scientifico	direzionescientifica@iov.veneto.it
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche	affari.generali@iov.veneto.it
Bilancio	ufficio.bilancio@iov.veneto.it
Collegio Sindacale	collegio.sindacale@iov.veneto.it
NRC	nrc@iov.veneto.it
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche	affari.generali@iov.veneto.it

Il Direttore della **UOC Affari Generali** riferisce:

Premesso che:

- ✓ l'Istituto Oncologico Veneto, istituito con legge della Regione Veneto n. 26 del 22.12.2005, è stato riconosciuto, con decreto del Ministero della Salute rinnovato da ultimo in data 02.04.2020, quale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico I.R.C.C.S., ai sensi del decreto legislativo 288/2003;
- ✓ dal combinato disposto tra l'articolo 2 comma 1 lett. e) e l'articolo 8 comma 1 della legge regionale n. 26 del 2005 si desume che l'Istituto può esercitare attività diverse da quelle istituzionali, purché compatibili con le finalità di cui all'articolo 2, per le quali può stipulare accordi e convenzioni anche con istituzioni universitarie avendo tra le proprie finalità anche quella di supportare, tramite idonee modalità, le istituzioni di istruzione e formazione curriculare oltre che post lauream;

Dato che:

- ✓ il decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica n. 270 del 22.10.2004, ed in particolare l'art. 3, comma 9, che stabilisce che "restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi.ed in particolare, in attuazione dell'articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello
- ✓ l'Università degli Studi di Trieste, ha istituito un Master Universitario di II Livello in "Medical Physics – Fisica Medica" in collaborazione con il Centro Internazionale di Fisica Teorica (ICTP), istituzione UNESCO in Trieste, indirizzato a laureati fisici provenienti da paesi in via di sviluppo, con lo scopo di formare professionisti con elevata formazione post-universitaria e professionalizzante nel campo della Fisica Medica, offrendo un'accurata preparazione a livello teorico e soprattutto pratico per l'inserimento nel mercato del lavoro, in

particolare inerente all'applicazione di tecniche impieganti radiazioni ionizzanti per radioterapia e diagnostica per immagini;

- ✓ il Master è supportato anche dalla International Atomic Energy Agency (I.A.E.A. con sede a Vienna) e accreditato dall'International Organization of Medical Physics (IOMP);
- ✓ l'ordinamento didattico del Master prevede che abbia una durata biennale articolato in un primo anno teorico nella sede del ICTP di Trieste e un secondo anno in cui lo studente svolge un tirocinio formativo di 1375 ore presso Enti, Strutture o Aziende ritenuti idonei dal Consiglio del Master ove sia presente una Struttura Operativa di Fisica Sanitaria e possibilmente, come nel caso specifico dell'Istituto Oncologico Veneto, in presenza di dotazione tecnologica all'avanguardia e impiego di tecniche radioterapiche innovative ;
- ✓ che il Consiglio del Dipartimento di Fisica nella seduta del 9 luglio 2020 ha riconosciuto il Soggetto Ospitante quale Ente idoneo ai fini dell'espletamento del tirocinio da parte degli studenti del Corso del Master;

Visto che:

- ✓ il decreto ministeriale n. 142 del 25.03.1998 che adotta il Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della L. 24.06.1997 n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento, in esecuzione della L. 24.06.1997 n. 196 – Norme in materia di promozione dell'occupazione
- ✓ l'art.1 dell'allegato A alla alla D.G.R.V. n. 1816 del 07/11/2017 definisce il tirocinio come misura formativa di politica attiva del lavoro tesa a fornire un'opportunità lavorativa temporanea, non costituente rapporto di lavoro, oltre che a consentire ai soggetti coinvolti di conoscere e di sperimentare in modo concreto la realtà lavorativa attraverso una formazione professionale e affiancamento direttamente sul luogo di lavoro, al fine di favorire l'inserimento lavorativo e l'occupabilità del soggetto;
- ✓ l'art 11 dell'allegato A alla D.G.R.V. n. 1816 del 07/11/2017 stabilisce che il tirocinio è regolato da apposita convenzione, che può riguardare più tirocini, tra il soggetto promotore e il legale rappresentante del soggetto ospitante;

Dato atto che l'Università degli Studi di Trieste e l'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. in data 29 aprile 2016, hanno sottoscritto una convenzione per lo svolgimento di attività di tirocinio per gli anni accademici a seguire, approvata con deliberazione del Direttore Generale n. 295 del 29 aprile 2016, rinnovata con DDG n. 731 del 16.11.2017 e giunta a naturale scadenza con il termine dell'anno accademico 2019/2020;

Preso atto che in data 6.10.2020, con nota registrata al protocollo n. 16973, il Direttore del Master di II livello in Medical Physics, ha inviato richiesta di rinnovo della convenzione precedentemente stipulata al fine di rendere possibile lo svolgimento del tirocinio negli anni accademici 2020-21, 2021-22 e 2022-23;

Considerato che:

- ✓ in ordine all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per tutto lo svolgimento del tirocinio presso le strutture dell'Ente, il tirocinante è coperto dall'assicurazione obbligatoria prevista dal T. U. 1124/65, mediante la speciale formula di "gestione per conto" dello Stato;
- ✓ per quanto attiene alla responsabilità civile, l'Università di Trieste assicura presso compagnie assicurative operanti nel settore gli studenti per i danni da essi arrecati a terzi, in relazione allo svolgimento della loro attività di formazione mentre operano fuori sede;

Considerato inoltre che le attività sopra esposte sono compatibili con le finalità dell'Istituto Oncologico Veneto –I.R.C.C.S. e acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore della U.O.C. Fisica Sanitaria dello IOV;

Richiamato il "Regolamento sulle frequenze e sui tirocini", approvato con deliberazione del Commissario n. 646 del 16/12/2015;

Tutto ciò premesso, si propone di approvare il rinnovo della convenzione, di durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione, tra l'Istituto Oncologico Veneto e l'Università degli Studi di Trieste, per lo svolgimento dell'attività di tirocinio formativo per Master di II livello in "Medical Physics –Fisica Medica" per gli anni accademici 2020-21, 2021-22 e 2022-23.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA l'attestazione del Direttore della U.O.C. Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTO il decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 288/2003;

VISTE le leggi regionali n. 55 e n. 56 del 14/09/1994 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale del Veneto n. 26 del 22/12/2005;

VISTO la D.G.R.V. n. 1816 del 17/11/2017 e relativo allegato A

VISTA la DDG IOV n.646 del 16/12/2015

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Scientifico, del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di competenza;
IN BASE ai poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Veneto n. 123 del 08/10/2018;

DELIBERA

per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto che qui si intendono integralmente riportate,

1) di approvare e sottoscrivere, il rinnovo della convenzione con l'Università degli Studi di Trieste per lo svolgimento dell'attività di tirocinio formativo per il Master di II livello in "Medical Physics – Fisica Medica", nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che:

   a) la presente convenzione avrà durata triennale, a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione, in riferimento agli anni accademici 2020-21, 2021-22 e 2022-23;

   b) in ordine all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per tutto lo svolgimento del tirocinio presso le strutture dello IOV, il tirocinante è coperto dall'assicurazione obbligatoria, prevista dal T. U. 1124/65 mediate la speciale formula di "gestione per conto" dello Stato, attivata dall'Università;

c) per quanto attiene alla responsabilità civile, l'Università di Trieste assicura presso compagnie assicurative operanti nel settore gli studenti per i danni da essi arrecati a terzi, in relazione allo svolgimento della loro attività di formazione mentre operano fuori sede;

d) la stipulazione di tale convenzione non comporta oneri a carico dell'Istituto Oncologico Veneto;

3) di incaricare come uffici competenti, la U.O.C. Affari Generali, la U.O.C. Formazione e la U.O.C. Fisica Sanitaria, affinché dia seguito agli adempimenti conseguenti il presente provvedimento;

4) di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo Pretorio on-line presente nel sito istituzionale di questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al dlgs. n. 33/2013.

Il Direttore Generale
F.to – Dott. Giorgio Roberti -

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo di questo Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. per 15 giorni consecutivi dal _____

Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche

Copia per uso amministrativo conforme all'originale, composta di n° _____fogli.
Padova, li

Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

CONVENZIONE PER LE ATTIVITÀ DI TIROCINIO FORMATIVO DEL CORSO DI MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN "MEDICAL PHYSICS – FISICA MEDICA"

TRA

l'**Università degli Studi di Trieste**, C.F. 80013890324, Dipartimento di Fisica (d'ora innanzi denominato **Dipartimento**), quale **Soggetto Promotore**, con sede in Trieste, Piazzale Europa 1, rappresentato dal Direttore del Corso di Master, Prof.ssa Renata Longo, domiciliato per la sua carica presso la sede del Dipartimento, autorizzato alla stipula del presente atto secondo lo schema convenzionale approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26.03.2013

E

l'**Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S.** (d'ora innanzi denominato **Soggetto Ospitante**) (P.I./C.F 04074560287) con sede in Padova, via Gattamelata 64, rappresentato dal Direttore Generale, dott. Giorgio Roberti, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Ente, autorizzato alla stipula del presente atto mediante il Decreto del Presidente della Regione Veneto n. 123 del 08.10.2018

(di seguito indicate come "le Parti")

PREMESSE

PREMESSO che il Master in Medical Physics (di seguito denominato **Master**) ha lo scopo di formare competenze professionali specifiche nel campo della Fisica Medica, ovvero di fornire un'elevata formazione post-universitaria e professionalizzante per l'inserimento nel mercato del lavoro nel settore della Fisica Medica offrendo un'accurata preparazione a livello teorico e soprattutto pratico nella dosimetria in radiazioni in ambito ospedaliero, ruolo del fisico medico in radioterapia ed in diagnostica per immagini.

PREMESSO che l'ordinamento didattico del Master prevede che nell'anno di corso lo studente debba svolgere un tirocinio formativo di 1375 ore presso Enti, Strutture o Aziende ritenuti idonei dal Consiglio del Master;

PREMESSO che il Consiglio del Dipartimento di Fisica nella seduta del 9 luglio 2020 ha riconosciuto il Soggetto Ospitante quale Ente idoneo ai fini dell'espletamento del tirocinio da parte degli studenti del Corso di Master;

VISTO il D.M. 25.03.1998, n. 142 - Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della L. 24.06.1997 n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento, in esecuzione della L. 24.06.1997 n. 196 – Norme in materia di promozione dell'occupazione;

VISTO il DM Murst n. 270 del 22.10.2004, ed in particolare l'art. 3, comma 9, che stabilisce che "Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi. In particolare, in attuazione dell'articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al

conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello";

VISTO in tema di sicurezza il D.Lgs. 81/08 (e successive modificazioni ed integrazioni);

RICHIAMATO il Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università degli Studi di Trieste, in particolare l'art. 16 "Master Universitari" riguardante i Corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente;

RICHIAMATO il Regolamento per il funzionamento dei Master Universitari dell'Università degli Studi di Trieste, in particolare l'art. 10 "Frequenza alle attività del Master", che ricomprende, tra le attività didattiche, un periodo di tirocinio;

RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo dell'Università degli Studi di Trieste in tema di sicurezza e salute dei lavoratori

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto della Convenzione

1. Con il presente Accordo il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere gli studenti del Master dell'Università degli Studi di Trieste nelle proprie strutture al fine dello svolgimento (totale o parziale) del tirocinio professionale previsto dal Regolamento Didattico del Master e garantisce la presenza di personale qualificato che guidi l'esperienza di tirocinio (tutor aziendale).
2. Il Soggetto Ospitante si impegna, durante lo svolgimento del tirocinio, a rispettare le norme contenute nel Codice Etico di Ateneo.

Art. 2 - Progetto formativo

1. Gli obiettivi formativi ed i periodi di tirocinio svolti da ogni studente presso il Soggetto Ospitante sono definiti da singoli progetti formativi individuali.
2. Nel Progetto formativo viene individuato da parte del Direttore del Master un tutor responsabile dell'aspetto didattico organizzativo dell'attività di tirocinio, che ha il compito di redigere il progetto formativo, monitorare l'attività di tirocinio, e di operare in stretto raccordo con il tutor aziendale, anche attraverso visite presso la sede del tirocinio.
3. L'attivazione del tirocinio è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte del Direttore del Master dell'oggetto specifico del tirocinio, della sua durata complessiva e del periodo di svolgimento del medesimo, che dovranno essere comunicati al Direttore del Master a cura dello studente interessato d'intesa con la persona dipendente dal Soggetto Ospitante indicata dalla stessa quale tutor aziendale. L'autorizzazione del Direttore sarà comunicata, anche per via telematica, allo studente interessato ed al Soggetto Ospitante.

Art. 3 - Attività del tutor aziendale

1. Il tutor aziendale cura l'organizzazione delle attività di tirocinio e ne controlla lo svolgimento per assicurarne la conformità al progetto formativo e alle disposizioni della presente convenzione, cura i rapporti con il tutor del Master, organizza e supervisiona i tirocini degli studenti assumendone la responsabilità della valutazione di concerto con il tutor del Master, verifica periodicamente la frequenza e controlla i contenuti scientifici dell'attività svolta dal tirocinante, si impegna a far conoscere al tirocinante le regole contenute nella presente convenzione.

Art. 4 - Obblighi del tirocinante

1. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito agli assistiti e alle procedure lavorative, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;

- rispettare le norme contenute nel Codice di comportamento dell'Istituto Oncologico Veneto reperibile nel sito istituzionale dell'Istituto Oncologico Veneto al seguente link https://www.ioveneto.it/wp-content/uploads/2016/08/CODICE-DI-COMPORTAMENTO-DEFINITIVO-2014.pdf:

2. Qualora il tirocinante assuma comportamenti lesivi dei diritti o degli interessi del Soggetto Ospitante, questi potrà, previa comunicazione al tutor universitario, sospendere o interrompere lo svolgimento del tirocinio.
3. Qualora il tirocinante, per qualsiasi causa, intenda terminare anticipatamente il tirocinio, deve darne comunicazione scritta al Soggetto Promotore ed al Soggetto Ospitante, con un congruo preavviso.

Art. 5 - Prevenzione e sicurezza

1. Gli allievi del Master secondo il D.Lgs. n. 81/2008 in tema di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, vengono equiparati ai lavoratori del soggetto ospitante.
2. Di conseguenza, come misura generale di tutela, gli allievi del Master devono ricevere un'adeguata formazione e informazione da parte del soggetto ospitante. Devono ricevere altresì adeguati dispositivi di protezione individuale, nel caso in cui l'attività formativa lo richieda oltre ad essere loro richiesta l'osservanza delle normative aziendali in materia di sicurezza e igiene del lavoro e di uso degli eventuali dispositivi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.

Art. 6 - Attività del tirocinante

1. Il rapporto che il Soggetto Ospitante intrattiene con i tirocinanti allievi del Master non costituisce rapporto di lavoro. Il tirocinante non può vantare nei confronti del Soggetto Ospitante alcun diritto di tipo retributivo, previdenziale o assicurativo in genere.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante non può essere adibito a funzioni produttive, se non al fine di conseguire i particolari obiettivi previsti dal progetto formativo. In relazione a quanto sopra, il Soggetto Ospitante si impegna a non richiedere al tirocinante il rispetto di norme contrattuali di produttività, di obblighi o di scadenze produttive.

Art. 7 - Trattamento dei dati personali e rispetto della riservatezza

Le Parti prendono atto che le disposizioni della normativa sulla privacy - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, di seguito "GDPR" - riguardano il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati per la conclusione e l'esecuzione del Contratto e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni.

Le Parti dichiarano di essere a conoscenza, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che i dati personali comunicati da ciascuna per la conclusione ed esecuzione della convenzione sono raccolti e trattati dall'altra, quale Titolare, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente autorizzato e tramite collaboratori esterni designati quali responsabili del trattamento o autorizzati a svolgere singole operazioni dello stesso. Le Parti prendono atto che, relativamente ai dati personali trattati per la conclusione ed esecuzione del presente accordo, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("interessato") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

È onere di ciascuna Parte garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, che vengano comunicati all'altra Parte ai fini della conclusione ed esecuzione del Contratto e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati

oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati
Con specifico riguardo ai trattamenti dei dati personali riferiti gli iscritti al Master in "Medical Physics" che opereranno presso l'Istituto Oncologico Veneto-I.R.C.C.S., quest'ultimo e l'Università degli Studi di Trieste convengono di essere ciascuno Titolare del trattamento per le finalità rispettivamente perseguite: l'Istituto Oncologico Veneto-I.R.C.C.S. mette a disposizione la propria informativa consegnandola al corsista, mentre l'Università degli Studi di Trieste considera rilasciata la relativa informativa tramite pubblicazione su sito web istituzionale.

L'Università degli Studi di Trieste prende atto che gli iscritti ai Master in "Medical Physics" sono designati, ai sensi dell'art. 2 quaterdecies del D.Lgs n. 196/2003, quali autorizzati al trattamento dei dati personali dei pazienti nell'ambito delle attività cliniche, diagnostiche e strumentali.
Gli stessi, pertanto, dovranno attenersi alle istruzioni impartite dall'Istituto Oncologico Veneto-I.R.C.C.S. in qualità di Titolare del trattamento.

Art. 8 - Coperture assicurative

1. Per tutto il periodo di svolgimento del tirocinio, durante la permanenza presso le strutture del Soggetto Ospitante, il tirocinante, in ordine all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, è coperto dall'assicurazione obbligatoria, prevista dal T.U. 1124/65 mediante la speciale forma di "gestione per conto" dello Stato, attivata dall'Università. In caso di infortunio, durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto Ospitante s'impegna a segnalare tempestivamente l'evento al soggetto promotore; lo studente altresì, applica la procedura di segnalazione dell'accaduto prevista dall'Università degli Studi di Trieste, ossia fa pervenire tempestivamente all'Università degli Studi di Trieste la certificazione medica con eventuale prognosi e ne informa la struttura didattica (coordinatori e tutor del Master).
2. Per quanto attiene alla responsabilità civile, si precisa che l'Università degli Studi di Trieste assicura presso compagnie assicurative operanti nel settore gli studenti per i danni da essi arrecati a terzi, in relazione allo svolgimento della loro attività di formazione mentre operano fuori sede rimanendo esclusa la copertura della RC all'interno delle strutture universitarie.

Art. 9 - Oneri finanziari

1. Per lo svolgimento delle attività di tirocinio e in generale per l'attuazione della presente convenzione non può essere addebitato da parte del Soggetto Ospitante alcun onere finanziario a carico dell'Università degli Studi di Trieste.

Art. 10 - Recesso

1. Ciascuna delle Parti firmatarie può recedere dalla Convenzione solo per gravi motivi indicati nella convenzione medesima quali, in particolare, il mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza da parte del tirocinante, ovvero il mancato rispetto degli obblighi formativi da parte del Soggetto Ospitante.

Art. 11 - Normativa e Controversie

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.
2. Eventuali future disposizioni normative di natura vincolante in materia, regionali o, in via residuale, nazionali, potranno essere recepite mediante semplice scambio di corrispondenza.
3. Le eventuali controversie derivanti dall'applicazione e/o dall'interpretazione del presente

atto, non definibili in via amministrativa, saranno in ogni caso risolte mediante ricorso all'Autorità giudiziaria competente.

Art. 12 - Durata e validità della Convenzione

1. La presente Convenzione ha durata triennale, a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione, in riferimento agli anni accademici 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023.
2. La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso con spese a carico del richiedente.

La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Bollo assolto ai sensi del DM 23.01.2004. Le relative spese sono sostenute dal Dipartimento.

Università degli Studi di Trieste
Il Direttore del Master

Prof.ssa Renata Longo
[firmato digitalmente]

Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S.
Il Direttore Generale

Dott. Giorgio Roberti
[firmato digitalmente]